

Plafond beni Strumentali Nuova Sabatini

Descrizione

Lo Sviluppo economico spiega le modalità operative per l'accesso all'agevolazione Sabatini, raffica di attestazioni Aiuto in rata unica dal 2021. Ma servono 8 certificazioni

DI BRUNO PAGAMICI

Semplificate le modalità di erogazione della Nuova Sabatini per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche a partire dal 1° gennaio 2021. In attuazione delle novità previste dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), cui ha fatto seguito la circolare dello Sviluppo economico n. 434 dello scorso 10 febbraio 2021 (G.U. n. 43 del 20 febbraio 2021) l'erogazione del contributo verrà effettuata in un'unica soluzione a partire dal 2021, anziché in sei quote annuali come previsto dall'impianto originario dello strumento agevolativo e, soprattutto, indipendentemente dall'importo del finanziamento. Come si legge dalle modalità operative che il sito del Mise rende note per l'applicazione dell'agevolazione Sabatini (fra cui la concessione dei contributi in conto impianti dal 2,75% al 3,575% a fronte degli investimenti effettuati), per ottenere il beneficio della «rata unica» le imprese inoltre devono rilasciare una serie di attestazioni, come risulta dall'Allegato n. 3 alla domanda.

La Sabatini prima e dopo il 2021. L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ed è effettuata in un'unica soluzione per le domande presentate, alternativamente, a decorrere: - dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dall'importo del finanziamento (art. 1, c. 95, legge 178/2020); - dal 1° maggio 2019 e fino al

16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro (art. 20, c. 1, lett. b), d.l. 34/2019 convertito dalla legge 58/2019; - dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro (art. 39, c. 1, d.l. 76/2020, convertito dalla legge 120/2020).

L'impresa, ad investimento ultimato, compila telematicamente la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento (modulo Dui), nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, la Richiesta unica (modulo RU) e la trasmette al Mise. Le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previste alla data del 22 luglio 2019 devono trasmettere la Richiesta di erogazione delle Quote di contributo Rimanenti (modulo RQR). La richiesta può riguardare l'erogazione in un numero di rate, a scelta, da 1 a 6.

Per le domande trasmesse dalle imprese alle banche prima del 1° gennaio 2021, per le quali i contributi non sono erogati in un'unica soluzione, la PMI deve trasmettere al Mise anche la Richiesta di pagamento (RP) attestante l'invarianza dei dati già forniti precedentemente. La RP deve essere presentata con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i 12 mesi successivi a tale termine.

L'ultimazione dell'investimento. Deve essere attestata dall'impresa con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa al Mise entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento.

Le attestazioni da allegare alla domanda. Per l'acquisto dei beni in proprietà l'impresa deve attestare che: - tutti i beni oggetto di agevolazione sono stati pagati a saldo; - i beni oggetto di agevolazione sono stati integrati nel ciclo produttivo dell'impresa presso la citata unità locale e sono in stato di funzionamento; - i beni oggetto di agevolazione sono stati capitalizzati; - i beni oggetto di agevolazione sono stati installati nell'unità locale citata allo stato «nuovi di fabbrica»;

- le spese non si riferiscono a materiali di consumo e manutenzione;

- le dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori sono copia conforme agli originali prodotti dai rispettivi fornitori;

- l'impresa rinuncia alle agevolazioni concesse per la parte dell'investimento che, a conclusione del programma, non risulta ammissibile o effettivamente sostenuto;

In caso di finanziamento in leasing, l'impresa dovrà attestare che l'impresa locataria ha esercitato anticipatamente l'opzione di acquisto attraverso un'appendice contrattuale.

© Riproduzione riservata

Cumulabili il bonus Sisma e il bonus Investimenti 4.0

DI ALBERTO RENDA E GIANLUCA STANCATI

Il credito di imposta «Sisma centro Italia» è cumulabile con il credito di imposta «Investimenti 4.0», di cui alla legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) nei limiti del costo complessivo sostenuto dal contribuente, in quanto il secondo esprime una misura di carattere generale fruibile da parte di tutte le imprese. In tal senso si esprime l'Agenzia delle entrate con la risposta 157 del 5 marzo 2021.

Nel caso oggetto di interpello, una società di capitali ha rappresentato di aver acquistato un bene strumentale le cui peculiarità sono compatibili con l'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, «Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0». In particolare, tale bene risulta dotato di tutte le caratteristiche prescritte nell'allegato A per fruire dell'agevolazione nella misura del 40 per cento del costo a partire dall'anno in cui ha luogo l'interconnessione.

Inoltre, il medesimo bene può beneficiare anche del credito sisma centro Italia, spettante alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 (la disciplina del bonus SUD, di cui alla l. n. 208/2015 è stata estesa al predetto credito sisma dall'art. 18-quater del d.l. 9 febbraio 2017, n. 8).

Considerato che le norme che regolamentano l'agevolazione per le zone colpite dal sisma escludono la cumulabilità con altri aiuti di Stato, anche de minimis, ma consentono espressamente la possibilità di fruizione congiunta a misure di carattere generale, il contribuente ha chiesto di verificare la possibilità di beneficiare di entrambe le agevolazioni.

Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, il credito di imposta per investimenti introdotto dalla legge di Bilancio 2020 può essere considerato una misura di carattere generale e, pertanto, in relazione ai medesimi investimenti, lo stesso è cumulabile con il credito di imposta sisma centro Italia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per l'investimento.

© Riproduzione riservata

Post Brexit, patto sull'export Usa-Ue

Unione europea e Stati Uniti hanno concluso ieri i negoziati per adeguare le quote agricole assegnate all'Unione europea in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) dell'Unione europea, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Ue. L'intesa giunge dopo due anni di negoziati nel quadro dell'Omc: le quote precedentemente in capo all'Ue verranno così spartite tra l'Unione a 27 e il Regno Unito, sulla base dei dati relativi ai recenti flussi commerciali. L'accordo copre scambi per decine di miliardi di euro e include anche carne bovina, pollame, riso, latticini, frutta, verdura e vino. Ma non è finita. L'Unione europea sta ancora conducendo negoziati di ripartizione di contingenti tariffari simili (Trq) con altri ventuno partner che hanno ad essi diritto di accesso. E ha già chiuso negoziati simili con Argentina, Australia, Norvegia, Pakistan, Thailandia, Indonesia e altri. Una volta che la Commissione avrà adottato l'accordo Ue-Usa, il testo sarà inviato al Consiglio dell'Unione europea e all'Europarlamento per la ratifica, in modo che possa entrare in vigore il prima possibile.

Vini generici, taglio alle rese. Con deroghe ad hoc

DI ERMANNINO COMEGNA

La resa massima ad ettaro consentita per i vini generici (non dop o igt) è ridotta da 500 a 300 quintali. Lo prevede una disposizione contenuta nel decreto Rilancio. Il Mipaaf ha ora la possibilità di intervenire con un proprio provvedimento per riconoscere una deroga con resa massima di 400 quintali ad ettaro, ma limitatamente ai territori che sono particolarmente vocati a questa tipologia di produzione. Le nuove disposizioni sono contenute all'art. 224 del suddetto decreto legge, n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 della G.U. del 18 luglio scorso.

Per favorire la ripresa della filiera agroalimentare è stato diminuito a 300 quintali per ettaro il rendimento massimo di uve delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre i vini dop e igt (si vedano le lettere a e b del paragrafo 3, dell'art. 224 del decreto Rilancio). In precedenza, il limite fissato dal testo unico

sul vino (legge 238/2016) era di 500 quintali. Il legislatore ha stabilito che in deroga alla soglia di 300 quintali, il Mipaaf definisce le aree vitate in cui è ammessa una resa di uva a ettaro fino a 400 quintali, tenendo conto dei dati degli ultimi 5 anni, così come risultati dalle dichiarazioni di produzione. A tal fine è necessario il varo di un decreto ministeriale entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto Rilancio. Tale termine è scaduto a metà dicembre 2020; quindi si sta accumulando un certo ritardo.

La nuova disposizione sui 300 quintali ad ettaro di resa massima per le uve prodotte su superfici diverse da quelle dop e igt e le relative deroghe, si applicano dall'entrata in vigore del dm suddetto. La bozza di decreto che l'Italia Oggi ha potuto visionare stabilisce che le aree vitate per cui si applica la deroga sono individuate a livello comunale ed elencate in un allegato ad hoc. Per la loro individuazione sono state considerate le rese medie storiche, rilevando i dati delle ultime 5 campagne viticole e calcolando la media olimpica

che esclude il valore di resa più alto e quello più basso. Lo schema stabilisce che l'elenco dei comuni per i quali si applica la deroga fino a 400 quintali ad ettaro venga aggiornato in caso di necessità e con cadenza quinquennale, su richiesta delle regioni.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel dm scatteranno le sanzioni previste dal testo unico del vino. Le nuove regole sulla resa massima dei vigneti generici saranno applicate dalla campagna vitivinicola 2021/2 che inizia il prossimo 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

Il decreto in via di approvazione sta incontrando resistenze in seno alla filiera vitivinicola; la materia è sensibile ed incide sugli equilibri economici delle imprese e sull'intero settore. In particolare, c'è chi ritiene che la scelta delle aree nelle quali applicare la deroga rispetto alla resa massima di 400 quintali per ettaro debba essere formulata a livello regionale. E non dal ministero. Non mancano coloro che considerano erronea la decisione del legislatore di intervenire con un abbassamento della produttività consentita così drastico.

© Riproduzione riservata



La bozza di decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Studio Associato vi assiste in tutte le fasi di gestione della pratica Sabatini anche in caso di successiva verifica da parte degli Enti preposti

Data di creazione

Marzo 11, 2021